

TI_GERICHTE 90.2007.168 vom 12. Mai 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2007.168

FR: TI_GERICHTE 90.2007.168 du 12 mai 2009

IT: TI_GERICHTE 90.2007.168 del 12 maggio 2009

Regeste

Non approvazione di una zona artigianale per difetto di coordinamento con un'opera viaria di competenza cantonale

Erwägungen

E. 2

con rinvii; Häfelin/Müller/Hulmann , op. cit., n. 1710).

E. 4

.2. In concreto, le domande della ricorrente sono relative a questioni di diritto, in particolare se la decisione impugnata sia sorretta da un interesse pubblico e rispetti il principio della proporzionalità. Stante quanto detto sopra, la violazione, se mai v'è stata, può ritenersi validamente sanata, giacché l'insorgente ha potuto compiutamente esprimersi, con dovizia di argomenti, attraverso il proprio allegato di ricorso davanti al Tribunale, che, in questo caso, gode dello stesso potere cognitivo del Consiglio di Stato (consid. 3). A tale riguardo, sanata l'eventuale violazione del diritto di essere sentito, non occorre di conseguenza entrare nel merito della pretesa violazione della parità di trattamento. Peraltro, si osserva che, come ha potuto ampiamente verificare il Tribunale e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la prassi del Governo di sospendere la decisione, anticipandone l'esito agli interessati per formulare osservazioni, avviene di regola allorquando esso intende intervenire sul piano regolatore con una modifica d'ufficio. Ciò che non è stato il caso nella fattispecie, trattandosi di una semplice non approvazione di zona con rinvio degli atti al comune per nuova proposta pianificatoria. 5. Giusta l'art. 75 Cost., i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge, la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). 6. Come anticipato in narrativa, la ricorrente ritiene innanzitutto che la circonvallazione in galleria di Magliaso, quale elemento che ha determinato l'attribuzione del comparto - comprendente parte del suo fondo - alla zona artigianale AR, non sia stata rimessa in discussione dalla sentenza del Tribunale federale, malgrado esso abbia accolto il ricorso del comune di Caslano. A suo

dire, l'oggetto dell'impugnativa era limitato alla seconda tappa della circonvallazione, vale a dire a quella riguardante soltanto il comune di Caslano. Di conseguenza, assodata la sussistenza della soluzione di aggiramento in galleria dell'insediamento di Magliaso, non vi sarebbe nessuna incertezza pianificatoria, tale da giustificare, dal profilo dell'interesse pubblico, la non approvazione della zona artigianale AR. Ritenuto, inoltre, che quel tracciato stradale, con tutte le sue infrastrutture, è stato assunto nel piano regolatore all'esame, conformemente a quanto sancito dal PTL, il coordinamento con la pianificazione circostante, che ha dato luogo, tra l'altro, all'assegnazione del comparto in parola alla zona artigianale, non poteva essere in nulla eccepito. La risoluzione governativa, negandone l'approvazione, violerebbe allora anche l'autonomia comunale. Queste censure ricorsuali sono prive di fondamento.

6.1. Con l'evocato giudicato (sentenza 1P.294/2005 del 20 ottobre 2006), il Tribunale federale ha accolto il ricorso del comune di Caslano, annullando la decisione con cui il Gran Consiglio aveva confermato la scheda-oggetto 12.23.1.15.b di piano direttore relativa al piano dei trasporti del Luganese (PTL). Questa scheda-oggetto, di dato acquisito, era stata adottata dal Consiglio di Stato il 23 aprile 2002 nell'ambito della procedura di aggiornamento del piano direttore cantonale relativo al PTL ed era volta a recepire i risultati dello studio pianificatorio sull'attraversamento viario di Magliaso e Caslano. Essa prevedeva, in prima fase, la realizzazione di una circonvallazione in galleria per il territorio di Magliaso e l'adattamento dell'attuale strada di collegamento principale per il territorio di Caslano. In quell'ambito, il Governo aveva pure adottato la scheda-oggetto 12.23.1.15.c, tuttavia di risultato intermedio, che prevedeva una seconda fase dell'opera, con la realizzazione di una circonvallazione in galleria anche per il territorio di Caslano, che si sarebbe dovuta raccordare, in zona della Magliasina, con quella di Magliaso. Orbene, come rettamente allega la ricorrente, le due succitate schede si ponevano in contraddizione, giacché proponevano soluzioni diverse per l'attraversamento del territorio di Caslano: ma è proprio questo aspetto che ha portato il Tribunale federale ad accogliere l'impugnativa di Caslano. Di conseguenza, ciò che conta e che basta ai fini di questo giudizio è che oggetto di tale ricorso era comunque la scheda-oggetto 12.23.1.15.b, giacché l'unica impugnabile in quanto di dato acquisito (art. 18 cpv. 3 LALPT), riguardante appunto anche la circonvallazione in galleria per il territorio di Magliaso. La decisione del Gran Consiglio che la confermava è stata quindi annullata. Ad oggi, il Parlamento ticinese non ha preso su questo specifico oggetto nessuna nuova decisione, pertanto la scheda-oggetto 12.23.1.15.b non è mai entrata in vigore, giacché non è cresciuta in giudicato (art. 20 cpv. 2 LALPT). Il comune non può dunque essere da questa vincolato, salvo astenersi da intraprendere atti pianificatori o opere pubbliche in evidente contrasto con le previsioni del piano (art. 22 cpv. 4 LALPT).

6.2. Congruentemente con questa premessa, va inoltre precisato che, come anticipato in narrativa, il Consiglio di Stato, con la risoluzione impugnata, non ha approvato i vincoli relativi al tracciato della circonvallazione, che riguardavano anche la rotonda in località Stallone, interessante, in parte, il fondo della ricorrente. Il Governo ha rettamente ritenuto che l'assunzione da parte della pianificazione locale di vincoli di un'opera infrastrutturale di competenza cantonale non poteva avvenire, giacché anticipava la procedura di progettazione della strada, non ancora intrapresa (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 21 e seg., 31 e seg., 81, punto 5.3, lett. b e h).

6.3. Con la revisione generale del piano regolatore il comune ha inteso consolidare la sua vocazione residenziale e turistica (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pag. 5). Al fine di raggiungere questo obiettivo, esso ha messo a punto un concetto insediativo che prevede, tra l'altro, in presenza di un tessuto urbano prevalentemente costituito da edificazioni di tipo estensivo, una leggera

densificazione delle aree che più si prestano per la presenza di spazi non ancora edificati, in modo tale da non stravolgere le caratteristiche degli insediamenti esistenti, e una destinazione d'uso a carattere residenziale-commerciale oppure artigianale per i fondi a contatto con l'attuale strada cantonale, che attraversa da un capo all'altro il paese: trattasi di quelle zone che rappresentano di fatto le nuove porte d'entrata nord (Vallone) ed ovest (Magliasina e Stazione) del comune (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pagg. 6, 16, 55, 56). In quest'ottica, la vasta zona R2, che sotto l'imperio del previgente piano regolatore abbracciava in pratica tutto il comprensorio abitativo del comune, è stata suddivisa in due zone: la zona residenziale estensiva R2, conferma di quella previgente, che comprende l'ampia fascia territoriale costeggiante, grosso modo, la riva del lago, separata dalla stessa dall'ancor più estensiva zona residenziale speciale riva del lago R2L, e la relativamente più intensiva zona residenziale semi-estensiva R3, che si sviluppa nell'entroterra, attorno al comparto centrale del nucleo del villaggio e lungo la linea ferroviaria FLP. In questo modo, il comune ha predisposto un assetto della zona residenziale, il cui grado di sfruttamento, nonché l'impianto volumetrico degli edifici previsti, si stemperano progressivamente, nella misura in cui sono interessati comparti più delicati dal profilo paesaggistico e naturalistico. Difatti, attorno all'asse della strada cantonale e a quello della ferrovia si sviluppa l'insediamento a carattere più intensivo, formato dal nucleo del paese, dagli insediamenti residenziali-commerciali (zona R-CO4) e dalla zona R3. Mentre, viepiù ci si allontana da queste infrastrutture e ci si avvicina alla riva del lago, la zona R3 lascia il posto alla zona R2, che poi, a sua volta, cede il passo alla zona speciale riva del lago. Questo modello insediativo, perfettamente aderente alla realtà territoriale del comune, realizza gli obiettivi di creare e conservare insediamenti accoglienti e di proteggere le basi naturali della vita come il paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a e b LPT), attraverso l'osservanza di principi pianificatori, secondo i quali occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti, rispettivamente tenere libere le rive dei laghi ed agevolarne il pubblico accesso (art. 3 cpv. 2 lett. b e c LPT). 6.4. In particolare, per quanto riguarda la strada cantonale, al fine di rafforzare il concetto di asse insediativo, circoscritto al troncone compreso tra le due rotonde, l'una a nord del nucleo, l'altra, ad ovest dello stesso, a cui si raccorda la strada di circonvallazione, il comune ha predisposto, come già detto, l'inserimento lungo entrambi i lati di una zona residenziale commerciale R-CO4, che di regola impone al pian terreno una destinazione commerciale/servizi, mentre i piani superiori possono essere adibiti a residenza. A circa 7 m dal ciglio della strada sono state previste linee di costruzione, accompagnate dalla piantumazione di alberature, allo scopo di realizzare una specie di "boulevard", quale porta d'entrata al comune da nord e da ovest (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pag. 61 e seg.). All'esterno della porta d'entrata nord, in direzione di Agno, in località Vallone, in corrispondenza della rotonda non approvata dal Governo, da cui si diparte la circonvallazione in galleria, il comune ha delimitato, come prosecuzione della zona R-CO4, la zona artigianale AR all'esame. Come ha rettamente osservato il Consiglio di Stato, l'unica ragione addotta dal comune a sostegno di questa limitazione delle destinazioni alle sole attività artigianali risiede sostanzialmente nella difficoltà di prevedere misure incisive che possano ridurre a medio lungo termine il carico fonico esistente e l'inquinamento dell'aria provocato dal forte flusso di traffico (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pag. 62). In altri termini, il comune ha espunto da tale comparto la residenza, limitandosi ad ammettere soltanto le attività lavorative, in quanto la destinazione abitativa, con la previsione della circonvallazione, avrebbe trovato una sua localizzazione privilegiata, dal profilo ambientale, lungo l'asse della strada

cantonale racchiuso fra le due rotonde. Ora, tuttavia, come rilevato ai considerandi precedenti, la previsione della circonvallazione è stata rimessa in discussione e, con essa, l'elemento che ha determinato la cesura tra il comparto a destinazione abitativa, costituente dal profilo urbanistico, per mezzo anche della linea di costruzione, la porta d'entrata nord del nucleo, e quello periferico a destinazione esclusivamente lavorativa qui all'esame: vale a dire la rotonda in località Vallone, intesa quale punto di riferimento da cui si dipartiva il tracciato della circonvallazione di Magliaso. 6.5. Stante quanto precede, il Tribunale non può che far sue le ragioni addotte dal Consiglio di Stato per negare l'approvazione della zona artigianale AR. Caduto l'elemento di cesura, la zona in parola, rispetto al comparto limitrofo assegnato alla zona R-CO4, non si giustifica più dal profilo urbanistico, giacché non sarebbe possibile ravvisare la componente territoriale e infrastrutturale che ha determinato, in quel luogo, la creazione della porta d'entrata nord, né si legittima dal profilo ambientale. Difatti, a quest'ultimo riguardo, va rilevato che, in assenza della circonvallazione, i problemi generati dal traffico, che a detta del comune avrebbero condizionato la pianificazione del comparto in parola, sono gli stessi che investiranno i comparti edificabili che si affacciano lungo la strada cantonale, che in precedenza, nelle previsioni, erano invece salvaguardati dal tracciato di aggiramento. Di converso, qualora, per ipotesi, gli studi intrapresi dalla CRTL facciano optare per una soluzione di aggiramento analoga a quella a suo tempo considerata dalla scheda-oggetto 12.23.1.15.b di piano direttore relativa al PTL, di risultato intermedio, adottata dal Consiglio di Stato il 25 novembre 1998, poi sostituita da quella adottata il 23 aprile 2002, di cui si è detto in precedenza, si delinerebbero per il comparto all'esame alcune opportunità pianificatorie, che permetterebbero una soluzione più congruente con il già citato concetto insediativo, posto alla base del piano regolatore. La scelta a suo tempo adottata consisteva in un tracciato di aggiramento, che si diramava dalla strada cantonale in località Vigotti, ubicazione ben più a nord rispetto alla soluzione che l'ha in seguito sostituita, in località Vallone. Con questa opzione, il comparto qui in discussione sarebbe anch'esso risparmiato dai forti flussi di traffico e condividerebbe quindi le stesse favorevoli condizioni territoriali e ambientali della zona R-CO4, in modo tale che la destinazione residenziale potrebbe entrare di nuovo in linea di conto. Ciò consentirebbe di attuare in maniera più coerente, completa e ottimale, rispetto alla soluzione non approvata, il concetto di porta d'entrata nord al nucleo del paese, realizzando, in concomitanza, l'obiettivo di riqualifica e ristrutturazione delle aree adiacenti alla strada cantonale. Da queste considerazioni, formulate a semplice titolo esemplificativo, risulta con ogni evidenza che l'incertezza pianificatoria che grava il comparto all'esame, dipendente com'è dalle risultanze degli indirizzi della pianificazione di ordine superiore relativi alla circonvallazione, è più che manifesta e concreta. Un trattamento attento va dunque riservato ad un comparto che, per ampiezza, per ubicazione e, non da ultimo, per il fatto di essere ancora in gran parte ineditato, è strategicamente importante per il comprensorio edificabile comunale. La risoluzione governativa che non approva la zona artigianale AR e rinvia gli atti al comune, affinché, a seconda delle soluzioni scaturite dagli studi intrapresi sulla circonvallazione, ne coordini poi il proprio piano regolatore, è senz'altro fondata e va dunque tutelata (art. 2 LPT). 7. In conclusione, per le pregresse motivazioni, il ricorso deve dunque essere integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 26, 29, 36 Cost. fed., 2, 3, 26, 33 LPT, 3 OPT, 20, 22, 24, 25, 28, 37, 38 LALPT, 28, 44 LPamm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr.

2'200.- (duemiladuecento). 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110). 4. Intimazione a: ; _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.